



Sent. n. 1909  
Dep. 09/11/2012  
Pub. 09/11/2012  
Cron. 2035  
Rep. 400

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011,

PROMOSSA DA

**CIRFIERA MARINO, DATTILO ROSARIO, DATTILO ROSETTA**, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Magiale Ranieri, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Viale Timavo n. 14, per procura a margine all'atto di citazione in primo grado;

- parte attrice/appellante -

CONTRO

**DUOMO UNI ONE ASS.NI SPA**, con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Zambelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 6, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello

- parte convenuta/appellata -

OGGETTO: appello sentenza Giudice Pace Montecchio Emilia 615 del 14.04.2011.

**Conclusioni attrice:** "in riforma dell'appellata sentenza del 14.04.2011 depositata in pari data n. 615/11 pronunciata dal Giudice di Pace di Montecchio Emilia così giudicare: nel merito: accertare e dichiarare Virelli Maria Teresa responsabile esclusivo del sinistro avvenuto; condannare solidalmente i convenuti a risarcire gli appellanti per le lesioni riportate, Cirfiera Marino nella misura di € 3.903,00 oltre le spese mediche quantificate in € 1.041,00, Dattilo Rosario nella misura di € 3.694,78 oltre le spese mediche quantificate in € 956,00 e Dattilo Rosetta nella misura di € 3.833,02 oltre alle spese mediche quantificate in € 866,00 o, per tutti, nella valutazione che sarà fatta al tempo della pronuncia in relazione alle risultante della CTU. Il tutto oltre interessi dal giorno del sinistro al reale soddisfo; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio attribuendoli al difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c."

**Conclusioni convenuta:** "accertare siccome infondate in fatto ed in diritto le avversarie pretese; confermare in toto la sentenza appellata; in subordine ammettere le prove dedotte in primo grado riportate in comparsa di costituzione in appello, con vittoria di spese, competenze ed ono-

W

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I sigg.ri Cirfiera Marino, Dattilo Rosario e Dattilo Rosetta, nel proprio atto di citazione di fronte al giudice di pace di Montecchio Emilia, hanno dedotto che gli stessi si sarebbero trovati il giorno 23 gennaio 2009, in qualità di terzi trasportati, a bordo dell'autovettura Fiat Idea di proprietà di Fazio Rocco e condotta da Caterisano Francesco, quando nella via Prampolini avrebbero subito un tamponamento da parte della autovettura Ford Fiesta condotta da Virelli Maria Teresa, riportando lesioni personali successivamente quantificate con apposita visita medico legale. Parte convenuta Uni One ha contestato la dinamica del sinistro come descritta da controparte, ha contestato la esistenza delle lesioni lamentate anche alla luce dei danni riportati dalla vettura Ford (rottura di un fanale anteriore).

Con la sentenza oggi impugnata, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in considerazione della dinamica del sinistro, così come desumibile dai danni provocati alle autovetture, gli attori non avrebbero potuto riportare le lesioni dagli stessi lamentate dal momento che *“risulta insomma evidente – ripetesi ictu oculi – la totale assenza di vis lesiva dell'urto relativamente ai disturbi lamentati dalle parti attrici”*, poiché *“i danni all'auto (anzi ad entrambe le auto) sono troppo modesti e quindi l'urto è stato troppo lieve per provocare lesioni alle parte attrici e men che meno postumi di natura invalidante”*, con conseguente rigetto della domanda attrice e compensazione delle spese.

Con l'atto di citazione in appello, parte appellante ha criticato la sentenza del giudice di prime cure sotto i seguenti profili:

a) il giudice di pace avrebbe utilizzato, al fine di giungere alla conclusione in ordine alla assenza di lesioni, nozioni di carattere tecnico che non possono rientrare né nel notorio né nella scienza privata del giudice;

b) il giudice avrebbe omesso di verificare se effettivamente parte appellata avrebbe sostituito unicamente un fanale, ed avrebbe anche omesso di indicare per quali motivi l'autovettura Fiesta avrebbe riportato danni non a seguito del sinistro di cui è causa;

c) il Giudice di pace si sarebbe astenuto dall'ammettere una CTU medico legale nonostante la Corte di Cassazione avrebbe affermato che *“il giudice di merito non può astenersi dal disporre una consulenza tecnica d'ufficio nell'ipotesi in cui la risoluzione del giudizio dipende esclusivamente da un accertamento di natura tecnica”*.

La compagni appellata si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

2.- L'art. 2727 c.c. stabilisce che *“le presunzioni sono le conseguenze che la*

legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato". In virtù di esse, denominate da risalente ma autorevole dottrina anche "prove congetturali", il giudice può, utilizzando le c.d. massime si esperienza, inferire l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto ignoto dai fatti noti a sua disposizione. Per quello che qui interessa, proprio sulla base di detto ragionamento inferenziale, il giudice di pace ha ritenuto di poter dedurre dalle fotografie dell'auto tamponante e da quella dell'auto tamponata (fatto noto) l'inesistenza di postumi invalidanti derivanti dal tamponamento (fatto ignoto). La valutazione del giudice appare del tutto ragionevole, solo che si presti attenzione, non tanto allo stato dell'autovettura tamponante (il cui paraurti anteriore appare comunque intonso) quanto il paraurti della Fiat Idea, anch'esso privo di significativi segni che lascino presupporre un urto violento.

Parte appellante si duole ancora del fatto che il giudice di pace non abbia ammesso i propri mezzi istruttori capitolati nella memoria ex art. 320 c.p.c. del 15 novembre 2010. Sul punto, non si può non osservare come parte appellante non abbia chiesto l'ammissione di nessun capitolo al fine di provare l'eventuale alta velocità tenuta dal veicolo tamponante che potesse fare ritenere, anche in assenza di segni esteriori dell'urto, verosimile la causazione di postumi permanenti in capo ai trasportati. Inoltre, con riferimento alla intensità delle supposto lesioni la medesima parte ha articolato un capitolo di prova (cap. 5, memoria ex art. 320 c.p.c. del 15 novembre 2010: "vero che Cirfiera Marino, Dattilo Rosario e Dattilo Rosetta, sin da subito lamentavano dolori") che nessun contributo può portare a sostegno della tesi qui sostenuta da parte appellante, sia per la genericità dei riferimenti sia in quanto non in grado di dare la prova del presupposto giuridico dei "lamentati dolori".

3.- Le spese del presente giudizio (e non di quello del giudizio di primo grado, stante la incertezza in ordine alla ricostruzione della dinamica) seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.

**P. Q. M.**

il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza rigettata e/o assorbita:

- 1) rigetta l'appello proposto da parte appellante avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montecchio Emilia n. 615 del 14.04.2011;
- 2) condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione le spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.200,00.

Così deciso in Reggio Emilia, il 9 novembre 2012.

Il Giudice

dott. Matteo Marini

*Matteo Marini*

Depositato nella cancelleria del Tribunale  
di Reggio Emilia il 9 NOV 2012